

IL GOVERNO HA SANATO IL PRELIEVO SANZIONATO DALLA CONSULTA

Trattenuta del 2,5% sulle paghe, ora è legittima

DI NICOLA MONDELLI

Al personale della scuola, come a tutti i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il trattamento di fine servizio (buonuscita) continuerà ad essere liquidato secondo le norme previste dal decreto 1032/1973 (l'80 per cento dello stipendio in godimento comprensivo della indennità integrativa speciale e della quota di tredicesima mensilità da moltiplicare per il numero degli anni utili ai fini della buonuscita) e non secondo quanto stabiliva il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La legge citata prevedeva, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, che il computo del trattamento di fine servizio fosse effettuato secondo le regole di cui all'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento a carico della sola amministrazione e nessun onere per il dipendente.

Il governo ha infatti abrogato, con un

decreto legge approvato nella seduta dello scorso 26 ottobre, la disposizione contenuta nel comma 10. Per effetto di tale abrogazione e del conseguente ripristino delle disposizioni di cui al decreto 1032/1973 rimane in vigore e riacquista legittimità la ritenuta mensile del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione utile ai fini del calcolo della buonuscita, ritenuta che, a seconda della qualifica del personale della scuola (dirigente, docente o personale amministrativo, tecnico e ausiliario) e dell'anzianità posseduta è compresa indicativamente tra i 30 e i 50 euro al mese. Il governo insomma ha sanato il prelievo che la consulta aveva dichiarato illegittimo. Con riferimento ai processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del predetto contributo previdenziale, il decreto legge precisa che si estingueranno di diritto. L'estinzione sarà dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse che hanno accolto le richieste di restituzione della ritenuta del 2,50 per cento, operata sugli stipendi mensili a decorrere dal 1° gennaio 2011, resteranno quindi prive di effetti, fatta eccezione per quelle passate

in giudicato.

Quanto infine ai trattamenti di fine servizio (buonuscita), liquidati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto legge secondo le norme del Tfr, dovranno essere riliquidati d'ufficio secondo le norme di cui al citato decreto 1032/1973. Non si provvederà, invece, al recupero a carico del dipendente di eventuali somme già erogate in eccedenza, in conseguenza dell'applicazione delle norme che regolano il trattamento di fine rapporto, trattamento che in casi particolari può essere stato più favorevole rispetto a quello del trattamento di fine servizio. Questo in sintesi il contenuto del decreto legge che il Governo è stato costretto ad approvare in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato comma 10 contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 e anche, presumibilmente, al fine di impedire la inevitabile restituzione delle somme trattenute a decorrere dal 1° gennaio 2011. Spetterà ora ai deputati e ai senatori trasformarlo in legge dello Stato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

